

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/06/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38378-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-con-particolare-riferimento-ai-requisiti-di-ordine-generale-cd-motivi-di-esclusione-degli-operatori-economici-nelle-procedure-di-appalto-o-concessione-art-8>

Autore: Valboa Umberto

**Il nuovo codice dei contratti pubblici con particolare riferimento ai requisiti di ordine generale (cd. motivi di esclusione) degli operatori economici nelle procedure di appalto o concessione. (art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50).**

## **Il nuovo codice dei contratti pubblici con particolare riferimento ai requisiti di ordine generale (cd. motivi di esclusione) degli operatori economici nelle procedure di appalto o concessione. (art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50).**

Con la pubblicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50<sup>1</sup> il legislatore ha proceduto all'attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, recependo contestualmente anche i pareri espressi in sede di recepimento dal Consiglio di Stato, dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza Unificata.

Il nuovo testo normativo<sup>2</sup>, ha, pertanto, determinato l'abrogazione del precedente codice degli appalti (D. Lgs. 163/2006)<sup>3</sup>, perseguendo, altresì, una serie di obiettivi tra i quali i più rilevanti possono così riassumersi: a) **semplificazione** delle procedure amministrative e contestuale flessibilità delle stesse. Al riguardo si potrà subito notare la dimensione estremamente contenuta del nuovo testo normativo rispetto a quello abrogato, atteso che il nuovo codice dei contratti pubblici<sup>4</sup> è composto da soli **220** articoli e **25** allegati. L'obiettivo della semplificazione si manifesta, altresì, in una maggiore flessibilità, in particolare per i contratti sotto soglia comunitaria<sup>5</sup>, che trova, tra l'altro, riscontro nell'esigenza di una maggiore utilizzazione del partenariato pubblico privato cui fa riferimento la IV parte del codice<sup>6</sup> ove viene enucleato il suo ambito operativo e contenutistico nonché le sue forme esplicative quali il *project financing*<sup>7</sup> la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche;

b) **dimensione europea** del mercato dei contratti pubblici attesa la necessità del superamento della dimensione nazionale del ruolo dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, con la contestuale esigenza di assicurare la tutela della concorrenza, nonché la partecipazione di piccole e medie imprese.;

---

<sup>1</sup> (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 ) Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016

<sup>2</sup> Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 217 (Abrogazioni) "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;..."

<sup>3</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) (abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

<sup>4</sup> Il D.Lgs n.50/2016 dal punto di vista strutturale è suddiviso in n. 6 Parti, n. 17 Titoli, n. 14 Capi e n. 9 Sezioni

<sup>5</sup> Art. 35 D.Lgs. 50/2016 individua le soglie di rilevanza comunitaria attraverso il riferimento ad una serie di importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, periodicamente aggiornati con provvedimenti della Commissione europea;

<sup>6</sup> cfr. artt. 179 e ss. del D.Lgs. n.50/2016 cit.;

<sup>7</sup> La finanza di progetto rappresenta una forma di finanziamento a lungo termine da parte di un operatore economico aggiudicatario il quale riceve dall'amministrazione aggiudicatrice una contropartita economica del finanziamento rappresentata dalla gestione dei flussi di cassa (cd. *cash flow*);

c) **rafforzamento della normativa anticorruzione** attraverso un maggior coinvolgimento dell'ANAC<sup>8</sup> e l'istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo codice dei contratti pubblici pone importanti novità anche dal punto vista della tecnica normativa, attesa l'esigenza di conferire organicità e semplificazione alla normativa afferente un settore delicato e complesso in cui sono coinvolti anche interessi strategici di politica economica, sia a livello nazionale che comunitario, attraverso il superamento di una previgente normativa stratificata e più volte rimaneggiata.

Del resto la nuova normativa rappresenta il classico esempio di una disciplina autoapplicativa, non prevedendo, a differenza del passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione bensì solo l'emanazione di atti di indirizzo e linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (cd.) MIT su proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

In tal modo, attraverso l'emanazione di criteri unitari, si dovrebbe realizzare una maggiore trasparenza, omogeneità e celerità delle procedure amministrative e tecniche poste alla base del settore dei contratti pubblici. Infine, si rileva che, laddove il nuovo codice prevede decreti amministrativi attuativi, di natura non regolamentare, è stata individuata, anche una disciplina transitoria e di coordinamento, attraverso la previsione<sup>9</sup> *medio tempore* della vigenza normativa di alcune parti del regolamento di esecuzione del precedente codice degli appalti, con particolare riferimento al settore della contabilità, verifiche e collaudi, il tutto al fine di consentire l'immediata applicabilità della nuova normativa, con la contestuale esigenza di evitare fenomeni di *gold plating*<sup>10</sup> che determinano la creazione di vincoli ed oneri sovrabbondanti con conseguenti aumenti di oneri e costi per gli operatori economici aggiudicatari.

Il nuovo codice dei contratti, disciplina normativamente, anche se in modo sintetico, le varie fasi amministrative inerenti la materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, secondo il seguente schema: a) **ambito applicativo** (parte I) in cui vengono indicate le fattispecie contrattuali escluse in tutto o parte dall'applicazione del D.lgs. in esame nonché le modalità di affidamento ed i principi a cui sono ispirate; b) **contratti di appalto per lavori servizi e forniture** (parte II) in cui vengono determinate le soglie di rilevanza comunitaria ed i contratti sottosoglia, le procedure di affidamento, di scelta del contraente e di svolgimento delle procedure sia per i settori ordinari che in quelli speciali; c) **contratti di**

---

<sup>8</sup> In base alla nuova normativa l'Anac assume un ruolo di gestione delle banche dati del settore, ad eccezione dell' Avcpass che passa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cd. Mit), provvede altresì, alla definizione delle linee guida necessarie per dare attuazione al nuovo codice, realizzandosi in tal modo il principio della *soft law*;

<sup>9</sup> cfr. Titolo III (disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni) D.Lgs. n.50/2016 cit. art. 216 – 220.

<sup>10</sup> Al fine di evitare il fenomeno del *gold plating* il legislatore nazionale nel recepire le nuove direttive, deve procedere ad una revisione e contestuale semplificazione della disciplina normativa nazionale tesa ad eliminare regole più restrittive rispetto a quelle comunitarie che non trovino adeguata giustificazione nell'esigenza di tutela di adeguata di interessi pubblici.

**concessione** (parte III) con particolare riferimento ai principi generali, alle garanzie e alla fase esecutiva; d) **partenariato pubblico privato e contraente generale** (parte IV) con particolare riferimento agli affidamenti in house, al *project financing* ed al contraente generale; e) si susseguono norme dedicate **infrastrutture e insediamenti prioritari** (parte V); f) disposizioni transitorie e finali (parte VI).

In riferimento a quest'ultimo aspetto occorre evidenziare che l'ANAC, anche in considerazione del ruolo di maggiore rilevanza che le attribuisce il nuovo codice, è intervenuta con propri atti tesi a: A) fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici<sup>11</sup>; B) risolvere questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio<sup>12</sup>.

Nell'esaminare la parte del nuovo codice dei contratti (**art. 80 motivi di esclusione**), inerente la fase dei controlli dei requisiti di ordine generale degli operatori economici, appare subito evidente che la nuova disciplina ricalca quella previgente (cfr. art. 38 D.lgs 163/2006) e non sembra aver realizzato affatto un significativo snellimento delle relative procedure amministrative.

La nuova disciplina prevede, infatti, una serie di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione che possono così schematizzarsi:

A) **cause di esclusione derivanti da precedenti penali** relativamente a reati<sup>13</sup> per i quali vi sia stata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. La suddetta causa di esclusione opera anche se le tipologie di reati indicate nel comma 1 si

---

<sup>11</sup> Comunicato del Presidente del 11 maggio 2016 avente ad oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 sito ANAC raggiungibile al seguente link: [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6499](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6499)

<sup>12</sup> Comunicato del Presidente dell'8 Giugno 2016 avente ad oggetto questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio - sito ANAC raggiungibile al seguente link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/IndicazioniOperativePerTrans> .

<sup>13</sup> Art.80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs n.50/2016 – comma 1: "...Art. 80. Motivi di esclusione "...

*1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

*a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

*b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*

*c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*

*d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

*e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*

*f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*

*g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;"*

riferiscono ad un subappaltatore. A tal fine si rileva che il nuovo codice, nel disciplinare all'art. 105 il subappalto, prevedendone tra l'altro ambito applicativo, requisiti e limiti, prevede che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 depositando presso la stazione appaltante, unitamente al contratto di subappalto *"...la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80."*<sup>14</sup>

La nuova disciplina, analogamente alla previgente normativa, indica in modo chiaro e preciso la necessità che le predette cause di esclusione siano assenti sia per le imprese individuali che per i vari tipi di società (s.n.c. – s.a.s. – s.p.a.) e consorzi, enucleando per le diverse ipotesi i soggetti nei cui confronti occorre procedere alla dichiarazione di assenza delle predette cause di esclusione.<sup>15</sup>, salvo i casi in cui il *"...reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima."*<sup>16</sup>

L'accertamento del predetto requisito da parte delle stazioni appaltanti non pone particolari problemi attesa la possibilità di verifica tramite la richiesta di un certificato penale del casellario giudiziale dal quale è possibile verificare i provvedimenti di condanna definitivi a carico del titolare di un'impresa individuale o dei soggetti indicati dal comma n.3 (art. 80 D.lgs. cit.) nell'ipotesi in cui l'operatore economico sia costituito da una società o consorzio. Tuttavia, in riferimento alle suindicate ipotesi (comma n.1) nonché a quelle previste dal comma n.5, la stazione appaltante, ha facoltà di non escludere l'operatore economico dalla procedura di appalto, alle seguenti condizioni: 1) sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato; 2) prova da parte dell'operatore economico o del subappaltatore, *"... di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti..."*<sup>17</sup>. Al ricorrere delle suindicate condizioni la stazione appaltante si trova di fronte ad una duplice possibilità: 1) ritenere sufficiente le suindicate misure previste nel comma

<sup>14</sup> Art. 105 comma n.7 D.Lgs n.50/2016;

<sup>15</sup> Art. 80 comma n.3 D.Lgs cit. *"L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata...."*;

<sup>16</sup> Art. 80 comma n.3 (ultimo periodo) D.Lgs cit.;

<sup>17</sup> Art. 80 comma n.7 (ultimo periodo) D.Lgs cit.;

n.7 del testo normativo in esame e quindi **non escludere** l'operatore economico o subappaltatore dalla procedura di appalto; 2) ritenere insufficienti le misure previste dal comma n.7 adottando un **provvedimento motivato di esclusione** che sarà comunicato all'operatore escluso;

B) **violazioni gravi e definitivamente accertate inerenti il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali** (art.80 comma n.4 D. Lgs. cit.)<sup>18</sup>. Occorre subito rilevare che la nuova disciplina normativa, nell'ottica della semplificazione normativa, ha previsto in un solo comma una duplice tipologia di violazione (**fiscale e previdenziale**) disciplinata nel testo previgente in due distinti commi. Il nuovo testo, al fine di superare difficoltà ermeneutiche ed applicative emerse in sede di applicazione della previgente normativa, opportunamente ha disciplinato la **gravità della violazione** prevista per la suindicata duplice violazione, prevedendo, altresì, in entrambi i casi l'inapplicabilità della predetta causa di esclusione nell'ipotesi in cui *"...l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande..."*<sup>19</sup>. Al fine di accertare l'assenza delle suindicate cause di esclusione le stazioni appaltanti provvedono a richiedere la seguente certificazione: 1) in **riferimento alla regolarità fiscale**, richiesta alle direzioni provinciali ed uffici territoriali delle agenzie delle entrate competenti per territorio; 2) in **riferimento alla regolarità contributiva e previdenziale**, richiesta on line del documento unico di regolarità contributiva (cd. Durc). In riferimento a quest'ultimo requisito, occorre rilevare che lo stesso viene accertato in automatico anche nella fase del pagamento della fatturazione elettronica emessa dall'operatore economico aggiudicatario relativamente ai lavori, beni e/o servizi oggetto di un contratto stipulato con l'amministrazione aggiudicatrice, atteso che la predetta fatturazione confluisce in una piattaforma informatica economico – contabile (cd. Sicoge Coint) gestita dal Ministero dell'Economia e Finanze la quale d'ufficio provvede alla richiesta del cd. Durc il quale ha una validità temporale semestrale;

Il nuovo codice come mezzo di prova<sup>20</sup> per l'accertamento dell'assenza delle sopraindicate cause di esclusione prevede per le ipotesi di cui alla lettera A, la richiesta di un certificato del

---

<sup>18</sup> Art.80 comma n.4 D.Lsg cit. *"Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015..."*;

<sup>19</sup> Art.80 comma n.4 (ultimo periodo) D.Lsg. cit.;

<sup>20</sup> Art.86 comma n.2 D.Lsg. cit. **mezzi di prova**: *"Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:*

casellario giudiziale, come sopra rilevato, e per le ipotesi previste dalla lettera B, certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente, relativamente all'assenza di carichi fiscali pendenti ed il documento unico di regolarità contributiva (cd. Durc), relativamente alla regolarità dei contributi previdenziali ed assistenziali.

**C) ipotesi variegata di esclusione relative all'operatore economico o al subappaltatore,** previste in un unico comma<sup>21</sup> articolato in più capi. Tra le varie ipotesi in cui può trovarsi un operatore economico, vi sono le seguenti: 1) gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 2) procedura concorsuale. Al riguardo occorre chiedere specifica certificazione alle sezioni fallimentari dei vari Tribunali competenti; 3) illeciti professionali tali da porre in dubbio l'affidabilità ed integrità; 4) conflitto di interesse; 5) sanzione interdittiva antimafia

---

*a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;*

*b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati."*

<sup>21</sup> Art.80 comma n.5 (ultimo periodo) D.Lsg. cit. " *Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;*

*b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;*

*c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*

*d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;*

*e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;*

*f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*

*g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;*

*h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

*i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;*

*l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*

*m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale"*

o altra sanzione che comporti l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 6) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per determinate ipotesi; 7) situazione di controllo ex art. 2359 c.c. rispetto ad un altro partecipante alla procedura.

Nell'ipotesi di presentazione di false dichiarazioni o documentazione la stazione appaltante ha l'obbligo di specifica comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (cd. Anac) la quale dispone l'iscrizione nel casellario informatico fino alla durata di anni due allorché rilevi che la falsa dichiarazione o documentazione è resa **con dolo o colpa grave**<sup>22</sup>.

In definitiva, in ordine all'accertamento dei requisiti di carattere generale degli operatori economici e dei subappaltatori, si può ritenere che il nuovo codice dei contratti abbia riproposto la disciplina del precedente codice (cfr. art. 38 D.Lgs. 163/2006) procedendo in alcuni punti ad un suo miglioramento attesa la maggiore analiticità della nuova disciplina.

Dr. Umberto Valboa

---

<sup>22</sup> Art.80 comma n.12 D.Lgs. cit. L'autorità, nell'accertare il dolo o colpa grave, al fine di procedere all'iscrizione nel casellario informatico, deve prendere in considerazione la rilevanza del dolo o la gravità della colpa relativamente ai fatti oggetto di falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;